



CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

La Presidente f. f. Avv. Maria Masi

Roma, 17 marzo 2021

N. 1-C-2021 Ill.mi Signori Avvocati

PRESIDENTI DEI

CONSIGLI DELL'ORDINE DISTRETTUALI

via e-mail DEGLI AVVOCATI

e, per conoscenza:

URGENTE

- MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Direzione Generale della Giustizia Civile - Ufficio II Ordini Professionali e Albi

- CONSIGLI DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI CIRCONDARIALI
- COMPONENTI IL CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE

LORO SEDI

OGGETTO: <u>INTEGRAZIONE COMPONENTI SOTTOCOMMISSIONI</u>

PER L'ESAME DI AVVOCATO - Sessione **2020**.

Gentili e Care/i Presidenti,

Vi trasmetto, in allegato, la nota pervenuta in pari data dal Ministero della Giustizia – Dipartimento per gli Affari di Giustizia –, riguardo la composizione delle sottocommissioni per l'esame di avvocato 2020, da designare entro il 28 marzo 2021, secondo il dettato del decreto-legge 13 marzo 2021, n. 31, recante "Misure urgenti in materia di svolgimento dell'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di avvocato, sessione 2020, durante l'emergenza epidemiologica da Covid".

In particolare, l'art. 3, comma 1, del decreto-legge n. 31/2021, dispone che ciascuna sottocommissione esaminatrice sia composta da tre componenti effettivi e tre componenti supplenti, dei quali due effettivi e due supplenti siano avvocati designati dal Consiglio Nazionale Forense tra gli iscritti all'Albo Speciale "Cassazionisti" e che il residuo componente, effettivo e supplente, appartenga ad altra categoria professionale, fermo restando che il Presidente sia un avvocato.

Pertanto, Vi sarei grata se potesTe procedere alla indicazione dei nominativi

entro il minor tempo possibile

secondo il numero delle sottocommissioni indicate nella richiesta ministeriale ivi allegata, per dar modo al Consiglio Nazionale Forense di comunicare al Ministero della Giustizia tempestivamente, e comunque nel rispetto del termine del 28 marzo prossimo, i nominativi dei professionisti forensi da nominare quali componenti effettivi e supplenti delle sottocommissioni d'esame utili a incrementare quelle precedentemente indicate.

Inoltre, al fine di garantire la correttezza dei dati delle comunicazioni, chiedo ai Presidenti dei Consigli dell'Ordine degli Avvocati DISTRETTUALI, che invito a svolgere cortesemente funzioni di coordinamento tra i Consigli circondariali del proprio Distretto, di restituire compilato e firmato l'allegato modulo predisposto per l'indicazione dei nominativi degli avvocati per i quali viene proposta la nomina, completo delle indicazioni ivi richieste.

Per quanto riguarda il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di BOLZANO, richiamo il disposto dell'art. 25 del d. lgs. 9 settembre 1997, n. 357 e. con riferimento alla compilazione del citato modulo. Vi segnalo che per ciascuno degli stessi dovrà essere ivi indicata l'appartenenza al gruppo di lingua italiana, o al gruppo di lingua tedesca.

Vi segnalo, infine, che il Ministero della Giustizia, richiama l'attenzione sui disposti dell'art. 3, comma 1, del decreto-legge n. 31/2021 e dell'art. 47, commi 1 e 5, della legge n. 247/12, e richiede che alle designazioni dei commissari d'esame siano unite le loro rispettive dichiarazioni di responsabilità in ordine alla insussistenza delle cause di incompatibilità.

Per completezza, si sottolinea che per quanto non espressamente regolato dal decreto-legge n. 31/2021, trova applicazione la normativa previgente.

In attesa di cortese, urgente riscontro, porgo i più cordiali saluti.

LA PRESIDENTE f. f.

Avv. Maria Masi

N.B.: ad ogni buon fine, si allega – oltre al modello da restituire compilato a cura dei COA DISTRETTUALI la relativa richiesta del Ministero della Giustizia del 17 marzo 2021 e il decreto-legge 13 marzo 2021, n. 31.

Allegati : N. 3, c.s. CNF/eg

MODULO DA RESTITUIRE COMPILATO E SOTTOSCRITTO

a cura dei Presidenti dei Consigli dell'Ordine DISTRETTUALI degli Avvocati CORREDATO DALLE RISPETTIVE DICHIARAZIONI DI INCOMPATIBILITA' DEI PROFESSIONISTI IVI INDICATI (art. 47, c. 1 e 5, Legge n. 247/12)

DESIGNAZIONE COMPONENTI COMMISSIONI ESAME AVVOCATO SESSIONE 2020

CORTE DI APPELLO DI			
	SOTTOCOMMISSIONE	N	
<u>presidente effettivo</u> :			
- AVV	NATO A	IL	
DEL FORO DI	CASSAZIONISTA DAL		
<u>componente effettivo</u> :			
- AVV	NATO A	IL	
DEL FORO DI	CASSAZIONISTA DAL _		

	CORTE DI APPELLO DI		
	SOTTOCOMMISSIONE N		
presidente supplente :			
- AVV	NATO A	IL	
DEL FORO DI	CASSAZIONISTA DAL _		
<u>componente supplente</u> :			
- AVV	NATO A	IL	
DEL FORO DI	CASSAZIONISTA DAL _		

Timbro e Firma del Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati Distrettuale ¹

¹ E' NECESSARIO UNIRE AL PRESENTE MODULO LE RISPETTIVE DICHIARAZIONI DI INCOMPATIBILITA' DEI PROFESSIONISTI IVI INDICATI (art. 47, c. 1 e 5, Legge n. 247/12)





DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI DI GIUSTIZIA DIREZIONE GENERALE DEGLI AFFARI INTERNI UFFICIO II – ORDINI PROFESSIONALI E ALBI

Al sig. Presidente del Consiglio nazionale forense ROMA affarigenerali@pec.cnf.it

OGGETTO: decreto-legge 13 marzo 2021, n. 31 - recante misure urgenti in materia di svolgimento dell'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di avvocato, sessione 2020, durante l'emergenza epidemiologica da Covid-19.

Richiesta integrazione sottocommissioni d'esame.

Vista la straordinaria necessità e urgenza di introdurre una speciale disciplina, per la sola sessione 2020, che consenta lo svolgimento degli esami per l'abilitazione all'esercizio della professione forense è stato emanato il decreto-legge in oggetto.

L'art. 3, comma 1, del decreto-legge n. 31/2021 dispone che ciascuna sottocommissione esaminatrice è composta da tre membri effettivi e tre membri supplenti, dei quali due effettivi e due supplenti sono avvocati designati dal Consiglio nazionale forense tra gli iscritti all'albo speciale per il patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori ed il residuo membro, effettivo e supplente, appartiene ad altra categoria professionale. Il presidente è un avvocato.

Il secondo comma, poi, dispone che con decreto del Ministro della giustizia, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del predetto decreto, occorre procedere alla integrazione e rimodulazione, secondo i criteri di cui al comma 1, delle sottocommissioni già nominate con decreto ministeriale del 20 gennaio 2021.

Tenuto conto della necessità di accelerare i tempi di svolgimento della fase relativa alle prime prove orali, che hanno sostituito il tradizionale filtro selettivo demandato alle prove scritte, questa amministrazione dovrà procedere a incrementare in modo significativo le sottocommissioni d'esame, rispetto a quelle precedentemente indicate con nota prot. DAG 143746.U del 16 settembre 2020, secondo il seguente prospetto, differenziato per numero di domande di partecipazione presentate:

Fascia A (Corti di appello di Roma, Napoli e Milano): n. 35 sottocommissioni;

Fascia B (Corti di appello di Bologna, Catania, Catanzaro, Palermo, Venezia): n. 12 sottocommissioni;

Fascia C (Corti di appello di Bari, Torino, Salerno e Firenze): n. 9 sottocommissioni;

Fascia D (Corti di appello di Lecce, Brescia, Genova, Ancona, Cagliari, L'Aquila, Messina, Reggio Calabria): n. 5 sottocommissioni;

Fascia E (Corti di appello di Caltanissetta, Campobasso, Perugia, Potenza, Trento e Trieste): n. 3 sottocommissioni;

Fascia F (Sezione distaccata di Bolzano della Corte di appello di Trento): n. 1 sottocommissione.

In considerazione di quanto sopra rappresentato e vista la nuova composizione delle sottocommissioni d'esame, stabilite dal decreto-legge in oggetto, emerge in definitiva la necessità di acquisire anche i nominativi di ulteriori avvocati.

Nello specifico si chiede alla S.V. di rimodulare il prospetto degli avvocati già indicati per la composizione di tutte le sottocommissioni d'esame, così come disposto dal nuovo decreto-legge n. 31/2021 e secondo lo schema di distribuzione territoriale sopra prospettato, entro il **28 marzo 2021**, al fine di consentire a questa amministrazione gli ulteriori adempimenti funzionali all'emanazione del decreto di nomina.

Al fine di acquisire la massima disponibilità di partecipazione, si evidenzia che la normativa emergenziale contenuta nel citato decreto-legge n. 31/2021 ha previsto che la prima prova di esame si svolga esclusivamente con <u>modalità di collegamento da remoto</u> (art. 4) e che ai componenti nominati nelle sottocommissioni d'esame verrà corrisposto, oltre un compenso fisso già previsto, un gettone di presenza a titolo di rimborso forfettario per ciascuna seduta della durata minima di quattro ore (art. 6).

Preme, per completezza, sottolineare che per quanto non espressamente regolato dal decreto-legge n. 31/2021 trova applicazione la normativa previgente.

Nel richiamare l'attenzione sul disposto dell'art. 3, comma 1, del decreto-legge n. 31/2021 e dell'art. 47, comma 5, della legge n. 247/2012 relativamente alla composizione della commissione e delle sottocommissioni di esame, si reputa opportuno che la designazione dei commissari sia preceduta da una dichiarazione di responsabilità dei designandi in ordine all'insussistenza delle cause di incompatibilità indicate nella norma testé citata.

IL DIRETTORE GENERALE

Giovanni Mimmo

Movo...

Si ringrazia per la collaborazione.

Roma, 16 marzo 2021

DECRETO-LEGGE 13 marzo 2021, n. 31.

Misure urgenti in materia di svolgimento dell'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di avvocato durante l'emergenza epidemiologica da COVID-19.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Visto il regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36;

Vista la legge 31 dicembre 2012, n. 247;

Visto il regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di introdurre una speciale disciplina, per la sola sessione 2020, che consenta lo svolgimento degli esami per l'abilitazione all'esercizio della professione forense nel rispetto delle prescrizioni imposte al fine di prevenire fenomeni di diffusione del contagio da COVID-19;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 12 marzo 2021;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

E M A N A il seguente decreto-legge:

Art. 1.

Disciplina dell'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di avvocato per la sessione 2020.


- 1. L'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di avvocato, limitatamente alla sessione indetta con decreto del Ministro della giustizia 14 settembre 2020, è disciplinato dalle disposizioni del presente decreto.
- 2. Per quanto non espressamente regolato dalle disposizioni del presente decreto, si applicano le norme previgenti richiamate dall'articolo 49 della legge 31 dicembre 2012, n. 247 in quanto compatibili. I termini che, nelle medesime norme previgenti, decorrono dall'inizio delle prove scritte sono computati dalla data di inizio della prima prova orale, come indicata con il decreto del Ministro della giustizia di cui all'articolo 3, comma 2.

Art. 2.

Esame di Stato

- 1. L'esame di Stato si articola in due prove orali.
- 2. La prima prova orale è pubblica e ha ad oggetto l'esame e la discussione di una questione pratico-applicativa, nella forma della soluzione di un caso, che postuli conoscenze di diritto sostanziale e di diritto processuale, in una materia scelta preventivamente dal candidato tra le seguenti: materia regolata dal codice civile; materia re-

- golata dal codice penale; diritto amministrativo. Ciascun candidato esprime l'opzione per la materia prescelta mediante comunicazione da trasmettere secondo le modalità stabilite dal decreto del Ministro della giustizia di cui all'articolo 3, comma 2.
- 3. La sottocommissione, prima dell'inizio della prima prova orale, predispone per ogni candidato tre quesiti per la materia prescelta. Ogni quesito è collocato all'interno di una busta distinta e numerata. Il presidente della sottocommissione chiude le buste e appone la sua firma sui relativi lembi di chiusura. Il candidato indica il numero della busta prescelto e il presidente della sottocommissione dà lettura del quesito inserito nella busta da lui indicata.
- 4. Per lo svolgimento della prima prova orale è assegnata complessivamente un'ora dal momento della dettatura del quesito: trenta minuti per l'esame preliminare del quesito e trenta minuti per la discussione. Durante l'esame preliminare del quesito, il candidato può consultare i codici, anche commentati esclusivamente con la giurisprudenza, le leggi ed i decreti dello Stato. I testi che il candidato intende utilizzare, controllati e vistati prima dell'inizio della prova da un delegato della sottocommissione scelto tra i soggetti incaricati dello svolgimento delle funzioni di segretario, sono collocati sul banco su cui il candidato sostiene la prova. Scaduti i trenta minuti concessi per l'esame preliminare del quesito, il segretario provvede al ritiro dei testi di consultazione nella disponibilità dal candidato. Al candidato è consentito, per il mero utilizzo personale, prendere appunti e predisporre uno schema per la discussione del quesito utilizzando fogli di carta messi a disposizione sul banco, prima della prova, e vistati da un delegato della sottocommissione scelto tra i soggetti incaricati dello svolgimento delle funzioni di segretario. Ultimata la prova, i fogli utilizzati dal candidato restano nella sua disponibilità e non formano in alcun modo oggetto di valutazione da parte della sottocommissione.
- 5. I candidati non possono portare con sé testi o scritti, anche in formato digitale, né telefoni cellulari, computer, e ogni sorta di strumenti di telecomunicazione, né possono conferire con alcuno, pena la immediata esclusione dall'esame disposta con provvedimento motivato del presidente della sottocommissione esaminatrice anche su immediata segnalazione del segretario. Esaurita la discussione, la sottocommissione si ritira in Camera di consiglio, quindi comunica al candidato l'esito della prova.
- 6. Per la valutazione della prima prova orale ogni componente della sottocommissione d'esame dispone di dieci punti di merito. Alla seconda prova orale sono ammessi i candidati che hanno conseguito, nella prima prova orale, un punteggio di almeno 18 punti.
- 7. La seconda prova orale è pubblica e deve durare non meno di quarantacinque e non più di sessanta minuti per ciascun candidato. Essa si svolge a non meno di trenta giorni di distanza dalla prima e consiste:
- *a)* nella discussione di brevi questioni relative a cinque materie scelte preventivamente dal candidato, di cui: una tra diritto civile e diritto penale, purché diversa dalla materia già scelta per la prima prova orale; una tra dirit-



to processuale civile e diritto processuale penale; tre tra le seguenti: diritto costituzionale, diritto amministrativo, diritto tributario, diritto commerciale, diritto del lavoro, diritto dell'Unione europea, diritto internazionale privato, diritto ecclesiastico. In caso di scelta della materia del diritto amministrativo nella prima prova orale, la seconda prova orale ha per oggetto il diritto civile e il diritto penale, una materia a scelta tra diritto processuale civile e diritto processuale penale e due tra le seguenti: diritto costituzionale, diritto amministrativo, diritto tributario, diritto commerciale, diritto del lavoro, diritto dell'Unione europea, diritto internazionale privato, diritto ecclesiastico;

- b) nella dimostrazione di conoscenza dell'ordinamento forense e dei diritti e doveri dell'avvocato.
- 8. Per la valutazione della seconda prova orale ogni componente della sottocommissione d'esame dispone di dieci punti di merito per ciascuna delle sei materie di cui al comma 7, lettere *a*) e *b*).
- 9. Sono giudicati idonei i candidati che ottengono nella seconda prova orale un punteggio complessivo non inferiore a 108 punti ed un punteggio non inferiore a 18 punti in almeno cinque materie.

Art. 3.

Composizione delle sottocommissioni

- 1. Le sottocommissioni di cui all'articolo 22, quarto comma, del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578 e all'articolo 47, commi 2 e 3, della legge 31 dicembre 2012, n. 247 sono composte da tre membri effettivi e tre membri supplenti, dei quali due effettivi e due supplenti sono avvocati designati dal Consiglio nazionale forense tra gli iscritti all'albo speciale per il patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori ed il residuo membro, effettivo e supplente, è individuato tra magistrati, anche militari, prioritariamente in pensione, o tra professori universitari o ricercatori confermati in materie giuridiche, anche in pensione, o tra ricercatori a tempo determinato, in materie giuridiche, di cui all'articolo 24, comma 3, lettera b), della legge 30 dicembre 2010, n. 240. Ciascuna sottocommissione opera con la partecipazione di tre membri rappresentativi di almeno due categorie professionali. Il presidente è un avvocato.
- 2. Con decreto del Ministro della giustizia da adottarsi entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto, si procede alla integrazione e rimodulazione, secondo i criteri di cui al comma 1, delle sottocommissioni già nominate con decreto del Ministro della giustizia 20 gennaio 2021. Con lo stesso decreto si forniscono le indicazioni relative alla data di inizio delle prove, alle modalità di sorteggio per l'espletamento delle prove orali, alla pubblicità delle sedute di esame, all'accesso e alla permanenza nelle sedi di esame, alle prescrizioni imposte ai fini della prevenzione e protezione dal rischio del contagio da COVID-19, nonché alle modalità di comunicazione della rinuncia alla domanda di ammissione all'esame e alle modalità di comunicazione delle materie scelte dal candidato per la seconda prova orale.

3. Le funzioni di segretario di ciascuna sottocommissione possono essere esercitate da personale amministrativo in servizio presso qualsiasi pubblica amministrazione, purché in possesso di qualifica professionale per la quale è richiesta almeno la laurea triennale. I segretari sono designati dal presidente della Corte di appello presso la quale è costituita ciascuna sottocommissione e individuati tra il personale che presta servizio nel distretto, su indicazione dell'amministrazione interessata nel caso di personale non appartenente all'amministrazione della giustizia.

Art. 4.

Lavori delle sottocommissioni

- 1. La prima prova orale è sostenuta dinnanzi a una sottocommissione diversa da quella insediata presso la sede di cui all'articolo 45, comma 3, della legge 31 dicembre 2012, n. 247, individuata mediante sorteggio da effettuarsi, previo raggruppamento delle sedi che presentano un numero di domande di ammissione tendenzialmente omogeneo, entro il termine di dieci giorni prima dello svolgimento della prova, a cura della commissione centrale.
- 2. La prima prova orale si svolge con modalità di collegamento da remoto ai sensi dell'articolo 247, comma 3, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, ferma restando la presenza, presso la sede della prova di esame di cui all'articolo 45, comma 3, della legge 31 dicembre 2012, n. 247, del segretario della seduta e del candidato da esaminare, nel rispetto delle prescrizioni sanitarie, vigenti al momento dell'espletamento della prova, relative all'emergenza epidemiologica da COVID-19 a tutela della salute dei candidati, dei commissari e del personale amministrativo.
- 3. Lo svolgimento della prima prova orale può avvenire presso gli uffici giudiziari di ogni distretto di Corte di appello o presso i locali dei consigli dell'Ordine degli avvocati ivi ubicati secondo le disposizioni dei presidenti delle Corti di appello, sentiti i presidenti dei consigli dell'Ordine degli avvocati interessati. La sottocommissione cura l'assegnazione dei candidati alle singole sedi sulla base della residenza dichiarata nella domanda di ammissione all'esame di abilitazione.
- 4. La seconda prova orale è sostenuta dinnanzi alla sottocommissione insediata presso la sede di cui all'articolo 45, comma 3, della legge 31 dicembre 2012, n. 247, e può svolgersi con le modalità di cui al comma 2. In tale ultima ipotesi, si applica la disposizione del comma 3.
- 5. A ciascun candidato, almeno venti giorni prima, è data comunicazione del giorno, dell'ora e del luogo in cui dovrà presentarsi per le prove orali.
- 6. La commissione centrale stabilisce le linee generali da seguire per la formulazione dei quesiti da porre nella prima prova orale e per la valutazione dei candidati, in modo da garantire l'omogeneità e la coerenza dei criteri di esame.

7. In caso di positività al virus COVID-19, di sintomatologia compatibile con l'infezione da COVID-19, quarantena o isolamento fiduciario, il candidato può richiedere, con istanza al presidente della sottocommissione distrettuale corredata da idonea documentazione, di fissare una nuova data per lo svolgimento della prova stessa. Il presidente può disporre la visita fiscale domiciliare secondo le disposizioni relative al controllo dello stato di malattia dei pubblici dipendenti. In ogni caso, quando l'istanza è accolta, la prova deve essere svolta entro dieci giorni dalla data di cessazione dell'impedimento.

Art. 5.

Verbale della prova di esame

- 1. Il segretario della sottocommissione redige il verbale della prova di esame, nel quale dà atto delle modalità di identificazione del candidato, delle modalità e del corretto funzionamento del collegamento con la sottocommissione, della identità dei membri della sottocommissione collegati, della materia prescelta dal candidato, del numero della busta dalla quale il quesito è prelevato, del contenuto integrale del quesito letto al candidato, dell'orario di inizio e della fine della prova.
- 2. Al termine della prova, il segretario della sottocommissione dà atto nel verbale del punteggio conseguito dal candidato distintamente per ogni materia e dell'esito della prova, come comunicato dal presidente della sottocommissione, e dà lettura integrale del verbale alla presenza del candidato e in collegamento con la sottocommissione.
- 3. Una volta approvato dal presidente della sottocommissione, il verbale è sottoscritto dal segretario della sottocommissione e dal candidato. In caso di rifiuto della sottoscrizione da parte del candidato, il segretario ne dà atto a verbale.

Art. 6.

Compensi

1. Ferma la corresponsione del compenso fisso di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 15 ottobre 1999, nonché, per la seconda prova orale di cui all'articolo 2, comma 7, del compenso variabile di cui all'articolo 1, comma 2, del predetto decreto, ai componenti e al segretario delle sottocommissioni, per la prima prova orale di cui all'articolo 2, comma 2, è corrisposto esclusivamente un gettone di presenza di euro 70, a titolo di rimborso forfetario, per ciascuna seduta della durata minima di ore quattro alla quale hanno effettivamente partecipato.

Art. 7.

Disposizioni finanziarie

1. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto è autorizzata la spesa di euro 1.820.000 per l'anno 2021, cui si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'am-

bito del Programma Fondi di riserva e speciali della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 8.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 13 marzo 2021

MATTARELLA

Draghi, Presidente del Consiglio dei ministri

Cartabia, *Ministro della* giustizia

Franco, Ministro dell'economia e delle finanze

Visto, il Guardasigilli: Cartabia

21G00041

DECRETO LEGISLATIVO 2 febbraio 2021, n. 32.

Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625 ai sensi dell'articolo 12, comma 3, lettera g) della legge 4 ottobre 2019, n. 117.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri e, in particolare, l'articolo 14;

Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea e, in particolare, l'articolo 31;

Vista la legge 4 ottobre 2019, n. 117, recante delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2018 e, in particolare, l'articolo 12, comma 3, lettera *g*);





